



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1820/DecA/73 DEL 20.07.2010

Oggetto: **Circolare esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente per oggetto “competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione linee guida”.**

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n°1 e successive modifiche e integrazioni;
- RICHIAMATA** la Legge Regionale 7 agosto 2009, n°3 art. 6 recante disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- VISTA** la Delibera di G.R. n. 10/3 del 12.03.2010 con la quale si approvava l'atto di indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n°241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- VISTA** La Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente ad oggetto i chiarimenti alla precedente Delibera di GR n. 10/3 del 12 marzo 2010, con la quale si sono approvate le nuove linee guida in materia di autorizzazioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- VERIFICATO** che l'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale -Direzione Generale – Servizio Strutture- è stato individuato quale Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle serre fotovoltaiche effettive, così come definite nell'allegato 4 alle linee guida in questione;
- ATTESO** che occorre fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di semplificare l'iter procedurale e nel contempo, stabilire i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un'effettiva integrazione del reddito agricolo, con conseguente aumento occupazionale;
- RITENUTO** pertanto, di dover esplicitare con ulteriore chiarezza la definizione di “serra fotovoltaica effettiva” ai sensi di quanto previsto nelle linee guida riapprovate con Delibera di GR n.25/40 del 01/07/2010, i relativi criteri e le procedure di autorizzazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

DECRETA

Art. 1) SERRA FOTOVOLTAICA EFFETTIVA

Ai sensi delle linee guida riapprovate con delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 la serra fotovoltaica effettiva è quel manufatto chiuso, fisso ed ancorato al terreno che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile. Per far questo la serra fotovoltaica effettiva deve avere un livello di illuminamento medio pari o superiore al 75% e una capacità agricola adeguata, da dimostrare attraverso la relazione agronomica allegata alla richiesta di autorizzazione.

Art 2) CRITERI

I criteri indicati nell'allegato 4 alla delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 sono i seguenti:

- 1) - *qualifica di imprenditore agricolo;*
- 2) *capacità agricola adeguata.*
- 3) *livello di illuminamento pari o superiore al 75%;*

2.1. Qualifica di imprenditore agricolo

–La realizzazione di serre fotovoltaiche effettive è consentita ai soggetti che svolgono direttamente l'attività agricola o abbiano la qualifica di socio di maggioranza negli organismi societari produttori. Tale criterio basa i suoi presupposti giuridici sull'art. 2135 del c.c. e sulla disciplina vigente in materia di energie rinnovabili, il comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, infatti, per gli interventi in zona agricola richiama espressamente gli articoli 7 e 8 della Legge 57/01 e 14 del D. Lgs 228/01.

Lo stesso principio è assunto per i criteri relativi alla capacità agricola adeguata e al livello di illuminamento della serra che deve essere pari o superiore al 75%. Si tratta di due elementi che concorrono alla definizione di serra fotovoltaica effettiva in quanto la capacità agricola adeguata è garantita dall'effettiva coltivazione delle serra e dalla produzione di un reddito agricolo superiore a quello derivante dalla produzione e vendita di energia prodotta da fonte energetica rinnovabile, e un maggiore livello di illuminamento della serra consente la possibilità di coltivare differenti tipi di colture nell'arco della vita della serra (minimo 20 anni).

2.2 Capacità agricola adeguata

Per la dimostrazione della capacità agricola adeguata deve essere utilizzata la circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009 la quale considera reddito agricolo da attività connessa atipica il reddito derivante dalla vendita di energia fv entro 1 MW di produzione, al netto degli incentivi del Conto Energia e con la franchigia dei primi 200 KW dell'autoconsumo. Pertanto il parametro che viene assunto come riferimento per il calcolo del reddito agricolo è dato dal valore della produzione dichiarato nella sezione IV del modello Irap alla voce "corrispettivi" (IQ 46 modello unico 2010 e per gli anni successivi il rigo corrispondente), o, in caso di opzione al regime normale, il valore equivalente (rigo IQ1 modello 2010 e per gli anni successivi il rigo corrispondente) ai quali si aggiungono i ricavi della cessione di energia entro 1 MW, così come indicato in precedenza. Il reddito agricolo così determinato dovrà essere uguale o superiore al reddito derivante dalla vendita di energia da fonte fotovoltaica che eccede il MW di produzione.

Al fine di agevolare la corretta interpretazione e applicazione della capacità agricola adeguata e la relazione agronomica così come richiesta nell'allegato 4 alla Delibera di GR n. 25/40 del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

01/07/2010 i richiedenti potranno avvalersi della collaborazione e supporto tecnico fornito dagli Uffici dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Servizio Strutture-.

2.3 .Livello di illuminamento

Per quel che riguarda il parametro della luminosità delle Serre FV effettive, che si assume pari o superiore al 75%, si ribadisce che esso è un dato illuminotecnico che va calcolato in termini relativi (non assoluti) e per il cui calcolo è stato impiegato il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD) che scaturisce dal rapporto tra il livello di illuminamento in una serra in presenza di pannelli fotovoltaici e il livello di illuminamento della medesima serra priva della copertura fotovoltaica.

Diversi studi, infatti, dimostrano che un alto livello di illuminamento favorisce l'attività agricola sia quantitativamente sia, e soprattutto, in quanto consente potenzialmente qualsiasi variabilità di coltivazione nell'arco dei 20 anni. Infatti, il vero limite di una serra a bassa luminosità, pur permettendo sicuramente alcune coltivazioni particolari, è quello di non potere, nella sua vita, produrre coltivazioni diverse in sostituzione di quelle coltivate fino a quel momento che essendo di tipo monocolturale potrebbero diventare antieconomiche.

La rigidità della monocoltura è altamente dannosa per l'agricoltore effettivo, ed è per questo che si è previsto un alto livello di luminosità, stabilendo comunque di fare salve tutte le produzioni, anche di quelle che si riproducono in condizioni di poca luce (esempio coltivazioni ortive bianche e florovivaistiche). Per assicurare uguali opportunità alla libera iniziativa economica, per i richiedenti che intendessero rivolgersi ad un mercato di prodotti che necessitano di bassa luminosità, è prevista la possibilità che gli stessi indichino e dimostrino all'interno della relazione agronomica, che la capacità agricola adeguata si ritiene soddisfatta da un diverso livello di illuminamento rispetto a quello uguale o maggiore al 75%, ed in quel caso sarà possibile oscurare la serra con sistemi amovibili di ombreggiamento che hanno lo scopo di "diminuire temporaneamente" per la durata delle coltivazioni e della loro redditività, il livello di illuminamento medio previsto. Il richiedente dovrà indicare all'interno nella relazione agronomica che intende utilizzare tali sistemi di ombreggiamento o altre soluzioni "non fisse" presenti sul mercato e che garantiscono un livello di oscuramento della serra fotovoltaica effettiva.

Art. 3) DISPOSIZIONI AUTORIZZATORIE

Ai sensi delle linee guida riapprovate con Delibera di G.R. n.25/40 del 01/07/2010 l'Amministrazione procedente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica in materia di serre fotovoltaiche effettive è l'Assessorato Regionale All'agricoltura – Servizio Strutture, pertanto tutte le pratiche che sono state inoltrate all'Assessorato Regionale all'Industria, saranno trasmesse all'Assessorato attualmente competente in materia. Inoltre, durante il periodo compreso tra l'approvazione della Legge regionale 7 agosto 2009, n°3 e l'approvazione delle linee guida del 12 marzo 2010 (DGR 10/3), molte istanze riguardanti le autorizzazioni alla realizzazione di serre fotovoltaiche sono state presentate ai SUAP, i quali non avevano alcuna competenza in materia, e avrebbero dovuto già da tempo, e comunque dopo l'approvazione delle linee guida del 12 marzo, obbligatoriamente, trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Industria tutte le istanze ricevute e i provvedimenti amministrativi già adottati. Pertanto occorre stabilire con esattezza il modus operandi dell'Assessorato all'Agricoltura nei confronti di tutte le istanze ricevute e non ancora evase, facendo chiarezza sui tempi, e sulle modalità con cui verranno portati avanti i procedimenti amministrativi, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida generali riapprovate con Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 e ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

Nello specifico si stabilisce quanto segue:

3.1) i soggetti che hanno ottenuto provvedimenti autorizzativi dai SUAP o dai Comuni, al di fuori delle previsioni di Legge, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge Regionale 3/2009 e l'entrata in vigore della D.G.R. 12 marzo 2010, possono richiedere la convalida del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

provvedimento ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istanza di convalida dovrà essere proposta entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURAS regionale all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna -Servizio Strutture- e dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

- progetto definitivo dell'impianto e delle opere connesse al funzionamento dello stesso;
- preventivo di connessione;
- relazione agronomica ;

La convalida viene pronunciata entro 90 giorni dall'istanza, previa acquisizione dal Comune della documentazione citata nel provvedimento autorizzativo, qualora ne sussistano i presupposti di legge e al verificarsi della sotto elencata condizione:

- possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza all'ente non avente competenza specifica.

3.2) Gli Enti non aventi competenza per Legge (SUAP/Comuni) che hanno ricevuto le istanze di autorizzazione alla costruzione di serre fotovoltaiche nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della LR 3/2009 e l'entrata in vigore della D.G.R. 10/3 del 12/03/2010, devono trasmettere le istanze e gli atti endoprocedimentali adottati per le stesse, compresi i verbali delle conferenze di servizio, all'Assessorato Regionale all'Agricoltura -servizio strutture -, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURAS . Il competente Ufficio Regionale provvederà ad esaminare le istanze verificandone la sussistenza dei presupposti di Legge. Sono fatti salvi gli atti endoprocedimentali già compiuti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione procedente di richiedere le integrazioni necessarie ai sensi delle presenti linee guida. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione richiesta.

3.3) I soggetti che hanno presentato istanza di autorizzazione alla costruzione di serre fotovoltaiche all'Assessorato Regionale all'Industria prima dell'emanazione delle linee guida del 12 marzo 2010 e non hanno integrato la documentazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle stesse a causa della mancata esplicitazione dei requisiti inerenti la luminosità del 75% e la capacità agricola adeguata, possono integrare la documentazione necessaria ai sensi dell'allegato 5 alle linee guida riapprovate con Delibera di G.R. n.25/40 del 01/07/2010 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURAS.

Tutte le istanze così pervenute all'Assessorato dell'Agricoltura verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'Ufficio dell'ente originario che le ha ricevute.

Art 4) CONTROLLI

Fatto salvo quanto stabilito in materia di controlli, nelle linee guida riapprovate con Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 si stabilisce che per il primo anno di attività delle serre fotovoltaiche effettive, necessario per la messa a regime della produzione agricola, il concessionario è esonerato dal dimostrare, in sede di controllo, la capacità agricola adeguata.

ART 5) CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ART. 8 COMMA 1 NOTA 5 DELLE LINEE GUIDA

In conformità a quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 nota 5 si chiarisce che nelle serre fotovoltaiche effettive la struttura edilizia ha carattere strettamente strumentale alla produzione agricola ed energetica in quanto il reddito energetico è considerato reddito agricolo (attività connessa atipica) come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/e del 29 luglio 2009.

Pertanto, i Comuni, quando non presenti in conferenza di servizio per il rilascio dell'Autorizzazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

Unica, si potranno esprimere, conformemente ai loro regolamenti edilizi, attraverso nulla osta, pareri condizionati, ecc.

E' competenza dell'Assessorato all'Agricoltura l'esame unitario della pratica in merito alla produzione agricola ed energetica, al fattore di luminosità e agli altri criteri indicati nelle linee guida.

E' compito dell'Assessorato all'Agricoltura l'acquisizione dei pareri o nulla osta di tutti gli Enti coinvolti al fine del rilascio di un' autorizzazione unitaria e semplificatrice di tutto il procedimento necessario per il rilascio dell'autorizzazione unica

Cagliari li,

L'Assessore
Andrea Prato